



palliative ti

insieme con competenza

STATUTI

Art. 1 Nome e sede

Con il nome di **palliative ti** è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero con sede al domicilio del/la suo/a presidente.

Palliative ti è la sezione di palliative ch per il Canton Ticino.

Palliative ti ha carattere di utilità pubblica ed è neutra sul piano politico e confessionale.

Art. 2 Scopo

Palliative ti ha per scopo:

- a) Diffondere il concetto di cure palliative attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione, dei professionisti e delle autorità politiche,
- b) Sostenere lo sviluppo e il miglioramento delle prestazioni di cure palliative,
- c) Favorire la formazione, la qualità e la ricerca nel campo delle cure palliative,
- d) Favorire la messa in rete delle organizzazioni attive nel Cantone interessate alla tematica delle cure palliative,
- e) Favorire i contatti intercantonali e contribuire alle riflessioni a livello nazionale,
- f) Collaborare con il Dipartimento della Sanità e della socialità per lo sviluppo delle cure palliative.

Art. 3 Membri

Sono membri di **palliative ti** i membri di palliative ch domiciliati o che lavorano nel Canton Ticino, a meno che scelgano di essere membri di un'altra sezione. Possono essere membri di **palliative ti** i membri di palliative ch domiciliati in altre regioni che lo desiderano e che non fanno già parte di un'altra sezione di palliative ch.

Il comitato di **palliative ti** ha la possibilità di accordare lo statuto di membro sostenitore conformemente agli statuti di palliative ch.

Il comitato di palliative ch delega al comitato di **palliative ti** la competenza di ammettere ed escludere i membri dell'associazione **palliative ti**.



palliative ti

insieme con competenza

Art. 4 Assemblea generale

L'assemblea generale ordinaria è convocata dal comitato durante il primo semestre dell'anno con un preavviso di almeno 10 giorni. La convocazione può avvenire anche per posta elettronica.

L'assemblea:

- a) Approva i conti e il bilancio dell'associazione dando scarico al comitato;
- b) Approva il rapporto annuale del comitato;
- c) Elege il comitato per un periodo di due anni;
- d) Elege l'organo di revisione dei conti;
- e) Approva il programma di attività proposto dal comitato;
- f) Decide a maggioranza semplice la modifica degli statuti, i quali devono essere compatibili con gli statuti di palliative ch;
- g) Fissa le competenze finanziarie del comitato;
- h) Decide lo scioglimento dell'associazione.

Il comitato o un quinto dei membri possono domandare la convocazione di un'assemblea straordinaria. Il comitato procede alla convocazione entro due mesi.

Art. 5 Comitato


Il comitato è composto da almeno 5 membri rieleggibili al massimo 5 volte. Ciascun mandato ha una durata di due anni consecutivi.

Il comitato elegge il/la suo/a presidente e si organizza autonomamente. In assenza del/la presidente, si procede alla nomina di un/a vice presidente per la durata della riunione.

Il comitato delibera alla presenza della maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza relativa. In caso di parità, il voto del/la presidente è decisivo.

In caso di dimissioni di uno o più membri, il comitato può proseguire il suo mandato fino alla successiva assemblea generale purché sia composto da almeno 5 membri. In caso contrario deve essere convocata un'assemblea straordinaria per la sostituzione dei membri partenti.

Il comitato esegue le decisioni assembleari e designa il/i rappresentante/i di **palliative ti** presso palliative ch.



palliative ti

insieme con competenza

Art. 6 Rappresentanza

L'associazione si impegna di fronte a terzi con la firma collettiva a due del/la presidente e di un altro membro di comitato.

Art. 7 Organo di revisione

L'organo di revisione dei conti è nominato dall'assemblea generale. Verifica i conti conformemente alle leggi e direttive applicabili in materia e presenta il suo rapporto al comitato e in seguito all'assemblea generale.

Art. 8 Finanze

Le entrate finanziarie di **palliative ti** sono costituite da:

- Quote dei membri riversate da palliative ch;
- Reddito del capitale dell'associazione;
- Donazioni, legati e altre liberalità;
- Sussidi della Confederazione, del Cantone, dei comuni o altri Enti.

Art. 9 Responsabilità finanziaria

Degli impegni dell'associazione risponde unicamente il patrimonio sociale, esclusa la responsabilità personale dei soci.

Art. 10 Scioglimento

L'assemblea generale può decidere lo scioglimento dell'associazione a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei voti dei membri presenti aventi diritto di voto.

Dopo la liquidazione dell'associazione, gli attivi rimanenti sono attribuiti a palliative ch.

Art. 11 Disposizioni finali

Gli statuti sono stati approvati dall'assemblea generale del 31 maggio 2023 e sostituiscono gli statuti anteriori.

Gli statuti entrano in vigore il 1 giugno 2023.